

Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018

22 Marzo 2018

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del **21 marzo 2018 n. 75**, ha approvato, tra l'altro:

- un decreto legislativo, in esame definitivo, di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il decreto amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi;

- due decreti legislativi, in esame preliminare, correttivi della riforma del Terzo settore:

- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106

Gli interventi riguardano essenzialmente l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea;

- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

In particolare, il nuovo testo, tra l'altro: integra l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l'ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- un decreto legislativo, in esame preliminare, che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy;

- un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dei 48 rappresentanti delle categorie produttive, suddivisi tra rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese.

Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato di non impugnare tra l'altro, la legge della Regione Veneto n. 2 del 07/02/2018, recante "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa" e ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018, recante "Indizione di referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a «Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre». Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario".